

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi intende di chiudere la discussione su questo articolo è pregato di alzarsi.

(La discussione è chiusa).

FERRACCIÙ, relatore. Domando la parola.

BIXIO. Io aveva chiesta la parola.

PRESIDENTE. Mi perdoni l'onorevole Bixio, le voci insistenti per la chiusura mi obbligavano a metterla ai voti.

FERRACCIÙ, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima debbo dare conoscenza alla Camera di altri due emendamenti.

Uno è dell'onorevole Leopardi, l'altro dell'onorevole Conforti. Il primo riduce a trenta mesi i cinque anni; l'altro li riduce a due anni.

La parola spetta al relatore.

FERRACCIÙ, relatore. Le cose dette dagli oratori che hanno propugnato la proposta della Commissione mi dispensano dall'aggiungere parola per combattere quella del Ministero. Voglio soltanto fare qualche rettificazione.

L'onorevole Torre, il quale e con esempi tratti da altre nazioni e con molta copia d'argomenti ha tolto a dimostrare ciò che per me non ha bisogno di essere dimostrato, che cioè il sistema delle surrogazioni non è sicuramente il miglior sistema del mondo, ci ha pur detto che il medesimo fu soppresso in Francia nel 1855.

Io non gli dirò a quali e quante peripezie sia andata soggetta in quel paese, dopo il 1832, la legge sul reclutamento, così nella Camera de' deputati, come nel Senato; solo mi permetterò di osservargli che con la legge del 26 aprile 1855, modificata in alcuna parte coll'altra del 17 marzo 1858, si è semplicemente soppresso il modo di surrogare, sia che si facesse individualmente dagli stessi coscritti, sia che si operasse per mezzo delle così dette compagnie di rimpiazzamento. Il Governo aveva sperimentato che sotto l'impero della legge 21 marzo 1832 gli agenti di quelle compagnie erano per lo più gli intermediari di un gran numero di sostituzioni, di tal che, rimpetto a loro le autorità erano divenute impotenti ad arrestare i raggiri e le manovre che, in fin di conto, si confondevano nell'azione generale delle stesse compagnie. È appunto perciò che gli piacque mutare quest'ordine di cose, e sostituendo, notate bene, ai surrogamenti la esonerazione, e facendo di questa esonerazione (come si esprime il signor Debelleime, relatore di quel progetto di legge) un obbligo per lo Stato, ed un diritto per le famiglie, assunse l'impegno verso le medesime di esonerare i coscritti; in altri termini, volle stabilire che i coscritti non avessero facoltà di sostituire, ma avessero il diritto di farsi esonerare mediante il pagamento di una somma depositata nella cassa di dotazione destinata ad assicurare il surrogamento per mezzo d'ingaggi di antichi militari. Sono cotesti i termini precisi dell'articolo 5 della cennata legge 26 aprile 1855.

Come vede l'onorevole Torre, se il sistema delle surrogazioni fu cambiato in Francia quanto alla forma, fu però mantenuto ed assai migliorato nella sostanza; ed io credo che ove, tale qual è, si volesse introdurre nel nostro paese, non troverebbe molti contraddittori.

Fatta questa rettificazione, che mi pareva di qualche importanza, permetterà la Camera che le rivolga una domanda.

Io le dimanderò: ammesso per gli argomenti addotti dall'onorevole Torre e da altri oppositori, che il sistema delle surrogazioni sia difettoso, è egli giusto che onde correggerne i difetti si debba ingiustamente gravare il surrogante di una perpetua responsabilità? O voi lo riconoscete vizioso ed esiziale per l'esercito, e bisogna che abbiate il coraggio di abolirlo, richiamando le cose ai loro principii ed applicando la massima generale, che la difesa della patria è un dovere ed un diritto per tutti; o voi lo credete ancora tollerabile, e perciò sostenibile, ed in questo caso sarebbe assolutamente contrario ad ogni regola di giustizia e d'equità che il surrogante debba rispondere di un fatto non suo, debba subire la conseguenza di una colpa, alla quale non avesse punto partecipato nè direttamente, nè indirettamente.

Il debito della leva, o signori, è un debito come un altro, e quando la legge fornisce i mezzi di soddisfarlo, e venga realmente soddisfatto, non si potrebbe impedire la liberazione del debitore. In caso contrario si cadrebbe nello sconcio di far perdurare gli effetti di una obbligazione che più non esiste, rendendola ancora più grave. Nè mi sembra davvero che abbiano alcuna forza le obiezioni fatte in questa parte dall'onorevole Valerio. Quando egli si avvisa di poter risolvere la presente questione coi principii regolatori di una obbligazione civile, confonde, a non dubitarne, due idee essenzialmente distinte: confonde, cioè, un debito necessario, un debito imposto dalla legge, con un debito in origine volontario.

Si osserva che bisogna porre argine agli abusi; che bisogna infrenare le male abitudini che si vanno propagando in alcune provincie dello Stato; che bisogna estirpare un male che potrebbe corrompere il nostro valoroso e disciplinato esercito. Ne convengo. Ma ciò vuol dire, o signori, che le autorità costituite dovrebbero spiegare maggior vigilanza di quella che ora spiegano. E il venir affermando, come fece l'onorevole ministro, che per mezzo delle surrogazioni si riesce ad introdurre nelle file dell'esercito dei cattivi soggetti, dei bricconi e dei vagabondi, non mi pare che sia il miglior elogio di quelle stesse autorità. I vagabondi, i bricconi e i cattivi soggetti sono annotati nei registri della polizia, e ponno essere conosciuti.

Sia pure che si usino raggiri e frodi di ogni sorta, le nostre leggi forniscono mezzi abbastanza efficaci per andarne al riparo. La semplice lettura di alcuni articoli della legge 20 marzo 1854 ce ne fa persuasi.

Ad ogni modo se le cautele prescritte non vi paiono